

Con relazione del 2.10.2019 la concordante depositava rinuncia alla domanda di concordato e chiedeva contestualmente che il Tribunale dichiarasse il fallimento della Bigelli Marmi Group Srl.

La **Bigelli Marmi Group Srl**, con l'ausilio dei propri consulenti, ha effettuato una puntuale *disclosure* su tutti gli elementi dell'attivo e del passivo concordatario, compresa una ipotetica prova di resistenza sui valori immobiliari che rappresentano il principale *asset* societario. La *sensitivity analysis* ha evidenziato come anche una piccola riduzione del valore delle principali voci di attivo aziendale (pari circa al 5%), ferme restando tutte le altre variabili, mette in dubbio la sussistenza dei requisiti di fattibilità del piano.

Né le trattative intraprese per realizzare la cessione della quota di controllo della partecipazione nella San Gaudenzio Srl, società proprietaria di un terreno situato a 1 km dall'uscita autostradale di Senigallia con un progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare (Centro Benessere, Albergo - Ristorante e Golf Club) si sono ad oggi concretizzate.

Preso atto della impossibilità di far fronte alle proprie posizioni debitorie la stessa concordante ha rinunciato alla istanza ed ha avanzato richiesta di autofallimento.

A tale richiesta si aggiungono le domande dei creditori **Cristiana Berbeci Srl**, **D.S.M. New Srl nonché Magraf Spa** tutti legittimati alla proposizione dell'azione in quanto è titolari di crediti complessivamente pari a € 119.328,63 per mancato pagamento di forniture, tutti ampiamente documentati e riconosciuti dallo stesso debitore che ha tentato di rientrare con dei pagamenti rateali poi non rispettati per l'aumento delle difficoltà finanziarie e della conseguente carenza di liquidità.

Risulta inoltre dimostrato il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. giacchè dai bilanci della società Bigelli Marmi Group Srl emerge un attivo patrimoniale in ciascuno degli ultimi tre anni di esercizio superiore ad € 300.000,00, dei ricavi lordi superiori ad € 200.000,00 e dei debiti non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Quanto allo stato di insolvenza lo stesso è ammesso e comunque riscontrato dagli esiti negativi dei pignoramenti tentati presso terzi, risultati incapienti rispetto all'ammontare del debito.

Sussistono quindi i presupposti perché, preso atto della rinuncia alla domanda di concordato, venga dichiarato il fallimento della **Bigelli Marmi Group Srl**.

P.Q.M.



- a) preso atto della rinuncia alla domanda di concordato prenotativo, dichiara il fallimento della **Bigelli Marmi Group Srl, con sede in Senigallia (AN), via Arceviense, 26, cod. fisc. 02095090425 R.E.A. AN n. 160697;**
- b) nomina il giudice **Giuliana Filippello** quale delegato alla procedura;
- c) nomina curatore il **Dott. Andrea Duca**, con studio in Ancona;
- d) ordina alla società fallita, in persona del relativo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
- e) stabilisce il giorno **29 gennaio 2020 ore 11:00**, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al sopra nominato giudice delegato, nel suo ufficio sito nella sede di questo tribunale;
- f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti personali o reali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori di cui al precedente capo, per la presentazione delle domande di insinuazione;
- g) autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza e alle relative notificazioni e pubblicazione;
- h) ordina al cancelliere l'esecuzione delle attività indicate dall'art. 17 l.fall.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del tribunale, il 10 ottobre 2019

Il presidente
Pierfilippo Mazzagreco

